



Area Sviluppo Socio Economico e Competitività

ORDINANZA SINDACALE

N° 17 DEL 12/09/2019

Oggetto: Disposizioni finalizzate a contrastare il fenomeno della vendita di bevande in contenitori di vetro, sia bottiglie che bicchieri, lattine, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale, in occasione della IX Edizione della manifestazione "Pizza Village" prevista presso il Lungomare Francesco Caracciolo dal 13 al 22 settembre 2019.

IL SINDACO

Premesso

che più volte è stato segnalato che durante le manifestazioni organizzate nelle piazze e vie cittadine sono soliti radunarsi e trattenersi gruppi di persone intente a consumare bevande in contenitori di vetro e lattine;

che durante tali circostanze viene lamentato il ripetersi del fenomeno del rilascio ed abbandono da parte di numerose persone di contenitori di vetro e lattine sulla pubblica via;

che diverse sono state le segnalazioni inerenti tali episodi in cui viene evidenziato che la circostanza del consumo di bevande in contenitori di vetro e lattine ed il loro successivo abbandono viene a creare seri pericoli per l'incolumità delle persone;

che tale fenomeno si verifica soprattutto in coincidenza con gli eventi che prevedono un massiccio afflusso di pubblico come quello in oggetto;

che tale situazione crea ulteriori problematiche inerenti l'ordine, la sicurezza pubblica e la privata incolumità, e pertanto come da richiesta della Questura di Napoli – Ufficio di Gabinetto (Sezione 2^ – Ordine e Sicurezza Pubblica) con nota Cat./A. 4 – Gabinetto O.P. del 10/09/2019 ed acquisita al protocollo del Comune di Napoli con prot. PG/2019/736545 del 10/09/2019, è necessaria l'adozione di un provvedimento che stabilisca il divieto di vendita bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta, nell'area interessata e zone limitrofe fino ad una distanza di 500 mt (mail dell'11/09/2019 della Segreteria del Capo di Gabinetto) in occasione della manifestazione "Pizza Village" che si svolgerà presso il Lungomare Caracciolo nel periodo dal 13 al 22 settembre 2019;

ritenuto che per le motivazioni sopra esposte risulta necessario assumere provvedimenti a tutela delle persone a vario titolo interessate, finalizzati ad assicurare la pubblica e privata incolumità ed il tranquillo svolgersi degli eventi sopra indicati;

rilevato che rientra tra i poteri del Sindaco, ai sensi dell'art. 54, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e del Decreto Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, la tutela della sicurezza urbana sia come salvaguardia della incolumità pubblica e dell'integrità fisica dei cittadini, sia come garanzia di vivibilità nei centri urbani e di ordinata convivenza civile;

ORDINA

1. È fatto divieto a tutti di vendere, presso il Lungomare Caracciolo, e zone limitrofe fino ad una distanza di 500 mt, bevande in contenitori di vetro, sia bottiglie che bicchieri, lattine, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta, in occasione della manifestazione "Pizza Village" che si svolgerà presso il Lungomare Caracciolo nel periodo dal 13 al 22 settembre 2019.

La somministrazione e la vendita delle bevande devono avvenire in bicchieri di carta o di plastica leggera nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita di bevande consentite in contenitori in plastica è fatto obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi.

1. E' fatto altresì divieto di consumo nei suddetti siti, di bevande in contenitori di vetro, sia bottiglie che bicchieri, lattine, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale, che non siano bicchieri di plastica leggera o carta.

I trasgressori alla violazione del punto 1) della presente ordinanza, sono puniti mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria di euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lvo n°267/00 e dell'art.16 della legge del 24 novembre 1981 n°689 e s.m.i..

I trasgressori alla violazione del punto 2) della presente ordinanza, sono puniti mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria di euro 50.00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lvo n°267/00 e dell'art. 16 della legge del 24 novembre 1981 n°689 e s.m.i..

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata in data odierna nell'Albo Pretorio del Comune di Napoli e sul sito web istituzionale dell'Ente. Inoltre è immediatamente comunicata al Sig. Prefetto di Napoli, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale e tutti gli altri agenti della forza pubblica sono incaricati di vigilare per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Campania entro giorni sessanta dalla data di pubblicazione.

Sottoscritta digitalmente da
Vice Sindaco
Enrico Panini

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.